



Sindrome di alienazione genitoriale: cosa dice la legge

Autore : Carlos Arija Garcia

Data: 11/04/2017

Scienza e giurisprudenza divise sui fondamenti della Pas, l'alienazione parentale. Ma Cassazione e Tribunali condannano i comportamenti alienanti dei genitori.



E' una delle materie più controverse quando un rapporto di coppia, che sia un matrimonio o una convivenza, dal quale è nato un figlio finisce male. Se il genitore a cui è stato affidato il bambino fa di tutto per metterlo contro l'altro genitore, scatena quella che nella comunità scientifica viene chiamata **sindrome di alienazione genitoriale**, o di **alienazione parentale** (nota con l'acronimo inglese **Pas**).

In che cosa consiste? Secondo le teorie del medico statunitense **Richard Gardner**, oggetto di acceso dibattito dai primi anni '80, la **sindrome di alienazione genitoriale** crea nei figli una dinamica psicologica disfunzionale. In pratica, **allontana i minori dal genitore** che ritiene «colpevole» del fallimento familiare perché l'altro genitore ha fatto il possibile affinché il figlio la pensasse in questo modo. Talmente è stato messo contro il padre o la madre che, alla fine, il figlio ci ha creduto.

Questa **sindrome di alienazione parentale**, però, non è mai stata riconosciuta ufficialmente come un vero e proprio **disturbo patologico** da tutta la comunità scientifica, anche se, una decina di anni fa, la Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (la Sinpia) ha incluso la Pas tra le possibili forme di **abuso psicologico** nei confronti del minore. Ed anche in ambito giuridico, non tutti i tribunali ritengono che si tratti, effettivamente, di un problema patologico. Tuttavia, ci sono delle sentenze che hanno dato ragione al genitore alienato e che, quindi, hanno ammesso che **mettere un minore contro il genitore** con cui non vive **non è legale**.

Sindrome di alienazione genitoriale: il parere della Cassazione

Sulla **sindrome di alienazione genitoriale**, la **Cassazione** si è pronunciata in due forme diverse. In un caso, ha dichiarato la **Pas priva di fondamento** scientifico **[1]**. Con un'altra sentenza, però, la stessa Corte ha **condannato un padre** in sede penale per aver «volutamente e coscientemente messo in atto strategie e comportamenti tali da annullare nei bambini ogni possibilità di un rapporto con la madre» **[2]**.

La Cassazione, però riassume il suo pensiero con una sentenza del 2016 **[3]** in cui stabilisce che non compete alla Suprema Corte dare giudizi sulla validità o invalidità delle teorie scientifiche sulla **Pas**, cioè sulla **sindrome di alienazione genitoriale**, ma capire, invece, e adeguatamente motivare le ragioni dell'ostinato rifiuto del padre da parte di una figlia e anche le presunzioni, qualora un genitore denunci **comportamenti ostativi dell'altro genitore** affidatario o collocatario, che



provocano l'allontanamento morale e materiale della prole da sé, condotte indicate come significative della presenza di una Pas.

Quello che la Cassazione sottolinea è che tra i **requisiti di idoneità genitoriale** ha un'importanza fondamentale la capacità di garantire la **continuità delle relazioni parentali** con l'altro genitore, per tutelare in maniera effettiva e concreta il diritto del minore sia alla **bigenitorialità** sia ad una sana crescita equilibrata. Secondo il parere della Corte, è fondamentale per i figli poter intrattenere rapporti costanti e significativi con entrambe le figure genitoriali, che sono importanti per un sereno e idoneo sviluppo della personalità dei minori.

Cosa dicono i tribunali sulla Pas

Ma, senza scomodare la Suprema Corte, ci sono altri giudici che hanno condannato dei genitori per comportamenti che riportano all'**alienazione genitoriale**, o **alienazione parentale** che dir si voglia.

E' il caso del **giudice monocratico di Roma** Aurora Cantillo, che ha **condannato un padre** per avere coinvolto i quattro figli in un video pubblicato su **YouTube** in cui denunciavano di pedofilia la madre ed il suo convivente. Accuse non fondate e messe in atto, secondo la requisitoria del pubblico ministero, «volutamente e coscientemente al fine di annullare nei bambini ogni possibilità di rapporto con la madre». Risultato: un anno e mezzo di reclusione, pena sospesa e non menzione. E' in casi come questo, secondo chi sostiene le teorie del professor Gardner, che bisognerebbe **allontanare i figli dal genitore** alienante ed affidarli al genitore alienato.

Per il **Tribunale di Milano**, invece, quando si parla di **alienazione genitoriale** non è corretto riferirsi ad una patologia ma ad un **comportamento illecito [4]**. Un comportamento, sostengono i giudici meneghini, che non ha bisogno dell'elemento psicologico del dolo, «essendo sufficiente la colpa o la radice anche patologia delle condotte medesime». In sostanza, se un genitore compie un'azione alienante - si legge ancora sul decreto del tribunale milanese - si impone una condanna prevista dal Codice di procedura civile **[5]** per responsabilità aggravata e grave abuso dello strumento processuale. In particolare, se la madre promuove un'azione contro il padre per questioni riguardanti i figli ma risulta essere lei l'autrice di **comportamenti alienanti**, l'azione è da ritenere viziata da colpa grave e come tale meritevole di sanzione.



Prima ancora era stato il **Tribunale di Bergamo [6]** a pronunciare una sentenza in merito, pur non citando il termine **alienazione genitoriale o parentale**. I giudici bergamaschi avevano disposto il cambio di residenza del figlio di una coppia separata che viveva con la madre ma che, per ordine dei magistrati è finito dal padre. Non tanto perché la donna aveva deciso in modo unilaterale di tenersi il figlio ma per il suo «conclamato ostruzionismo ai **rapporti tra il bambino e il padre** e per l'assenza nei riguardi dell'uomo di elementi che possano far dubitare della sua capacità di far mantenere al figlio rapporti regolari con la madre».

In sostanza: lei ha fatto di tutto per allontanare il figlio dal padre mentre, secondo i giudici, l'uomo avrebbe fatto di tutto affinché il ragazzo avesse un rapporto cordiale e civile con la madre. C'è una bella differenza.

Anche il **Tribunale di Roma** si è espresso in tempi non lontani su questo tipo di controversia, condannando una donna ad un **risarcimento di 30.000 euro** per avere messo in atto «una condotta genitoriale volta a ostacolare il funzionamento dell'affidamento condiviso con gli atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna» **[7]**.

Diversa, invece, la decisione del **Tribunale di Trani** che, con un'ordinanza del 2016 **[8]** pur ammettendo la **condotta alienante del padre**, ha scelto di affidare all'uomo i due figli maschi, mentre l'unica figlia femmina è rimasta con la madre. Nella sentenza dei giudici pugliesi si legge: «Fermo restando che il padre si assumerà tutte le responsabilità morali per il **danno arrecato ai propri figli**, danno del quale evidentemente gli stessi non si rendono conto in questo momento, la particolarità dell'attaccamento dei figli, soprattutto dei due maschi più grandi, le ragioni del rifiuto della madre (arricchito dal disgusto e dalla violenza verbale), e l'età stessa dei figli più grandi, oramai prossimi alla maggiore età, rendono inopportuna (perché del tutto incomprensibile agli occhi dei figli stessi) e quasi nociva rispetto al rapporto con la madre, oltre che sostanzialmente impossibile nella fase esecutiva, la soluzione dell'affidamento esclusivo alla madre, sia pure attraverso una ipotetica fase intermedia di affidamento etero familiare in casa protetta». In altre parole: le particolari circostanze di quel nucleo familiare hanno suggerito ai giudici di dividere i fratelli, affidando i maschi al padre e la femmina alla madre, nonostante «il danno arrecato» dal padre ai propri figli.

Note:

[1] Cass. civ., sez. I, sent. n. 7041/2013.

[2] Cass. sent. n. 5847/2013.



[3] Cass. sent. 6919/2016.

[4] Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 9-11.03.2017.

[5] Ex art. 96, co. 2, cod. proc. civ.

[6] Trib. Bergamo, I sez. civ., sent. n. 3101/2016.

[7] Trib. Roma, sent. n. 18799/2016.

[8] Trib. Trani, ordinanza n. 5149/2016.

Autore immagine: 123rf.com